



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e, in particolare, l'articolo 14-ter, comma 4, della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui *"Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri (...)"*;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle conferenze di servizi fattispecie per le quali è previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri nomini il rappresentante unico delle amministrazioni statali;

RITENUTA altresì, l'opportunità di individuare preventivamente per un periodo determinato di tempo il rappresentante unico in modo da conferire continuità amministrativa alla importante funzione svolta nei confronti delle amministrazioni statali;

CONSIDERATO che il rappresentante unico è il soggetto abilitato, in seno alla conferenza di servizi, ad esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione di tutte le amministrazioni statali coinvolte nella conferenza di servizi ivi inclusa l'amministrazione statale procedente laddove è tenuta a rendere pareri, intese, concerti o altri atti di assenso;

RAVVISATA la necessità di prevedere un modello operativo che permetta la definizione delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, al fine della definizione della posizione, univoca e vincolante, di tutte le amministrazioni statali;

CONSIDERATO altresì, che la posizione che il rappresentante unico delle amministrazioni statali è chiamato a rendere nell'ambito della conferenza di servizi, deve essere previamente definita in sede istruttoria con le amministrazioni coinvolte nella conferenza medesima;

RAVVISATA la necessità che il rappresentante unico acquisisca le posizioni delle amministrazioni statali coinvolte in un congruo termine antecedente la chiusura della conferenza di servizi;

RITENUTO che il rappresentante unico possa, qualora lo ritenga necessario a fini conoscitivi,



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

convocare alle riunioni istruttorie anche rappresentanti dell'amministrazione procedente, nonché ogni altro soggetto ritenuto funzionale allo svolgimento dell'istruttoria;

RITENUTO altresì, di riservare al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di procedere alla nomina del rappresentante unico delle amministrazioni statali per determinati singoli procedimenti;

CONSIDERATO che la funzione di rappresentante unico delle amministrazioni statali risulta vacante;

VISTO il *curriculum vitae* e la dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità del Cons. Carlo Notarmuzi, dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal quale risulta che lo stesso è in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;

VALUTATA pertanto, l'opportunità di incaricare il Cons. Carlo Notarmuzi per le dette funzioni per il periodo di un anno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

DECRETA

ART. 1

1. Il Cons. Carlo Notarmuzi, dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è nominato rappresentante unico delle amministrazioni statali, per lo svolgimento delle conferenze di servizi per le quali l'individuazione del medesimo rappresentante unico compete al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il periodo di un anno a decorrere dalla data del presente decreto.
2. La posizione espressa dal rappresentante unico delle amministrazioni statali in sede di conferenza di servizi viene definita, previa istruttoria, anche tramite una o più riunioni con le amministrazioni statali coinvolte nella conferenza medesima.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. Alle riunioni istruttorie, sono convocati anche rappresentanti dell'amministrazione procedente ed ogni altro soggetto ritenuto funzionale allo svolgimento dell'istruttoria, qualora il rappresentante unico ne ravvisi l'utilità a fini conoscitivi.
4. Le amministrazioni statali coinvolte, inclusa l'amministrazione statale procedente, forniranno al rappresentante unico la propria posizione entro il termine comunicato dal rappresentante unico, comunque antecedente la data di conclusione della conferenza di servizi.
5. Per l'espletamento dei suoi compiti, il rappresentante unico si avvale delle strutture del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Il rappresentante unico, in caso di assenza o impedimento, può delegare le funzioni ad altro dirigente.

ART. 2

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri si riserva la facoltà di procedere alla nomina di rappresentanti unici per singoli procedimenti oppure per specifiche esigenze.

Roma, li **22 MAR 2024**

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

UFFICIO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
UFFICIO DEL BILANCIO E DEL RISCONTRO
DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
LISTO E ANNOTATO AL N. 1223/2024
DATA: 27.3.2024